



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESTENSIBILITÀ DELLA SOSPENSIONE “COVID” A TUTTI I
TERMINI DI ACCERTAMENTO “IN CORSO” DURANTE TALE
PERIODO**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 2/84 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Pisanu
- Rel. Pisanu

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINI DI
DECADENZA

Obbligazioni tributarie - Accertamento - Disciplina emergenziale “Covid” –
Termini – Sospensione.

Massima

In tema di accertamento, la sospensione dei termini per l’attività degli uffici impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. *Cura Italia*), introdotta dalla disciplina emergenziale connessa alla pandemia da “COVID-19”, non riguarda i soli accertamenti giunti a scadenza nel periodo di sospensione stesso, in quanto la norma dispone la sospensione della decorrenza di tutti i “termini in corso”. Ne consegue che sono quindi prolungati di 85 giorni i termini di decadenza previsti per l’emissione degli avvisi di accertamento ed in corso nel periodo in questione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che la predetta sospensione è finalizzata a consentire all’amministrazione finanziaria un maggior lasso temporale per il compimento dei propri atti, sopperendo al rallentamento delle attività determinato dalle restrizioni imposte durante l’evento pandemico).

Rif. Normativi

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 24 aprile 2020 n. 27, art. 67 comma 1.
- D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 12 commi 1 e 3.

Conformità

- Sez. 1, ord. n. 960 del 15/01/2025.

Anno pubb.

- 2025